

Sez. 3 Penale , Sentenza n. 24357 del 13 Aprile 2012(Dep. 19 Giugno 2012)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 13/04/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1041
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 39700/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la corte d'appello di Firenze, nel procedimento nei confronti di:

I.E. nato ad (omesso) ;

avverso la sentenza del 6 giugno 2011 del g.u.p. presso il tribunale dei minorenni di Firenze;

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'annullamento con rinvio. la Corte osserva:

RITENUTO IN FATTO

1. I.E. nato ad (omesso) , imputato del

delitto di cui alla L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9, commi 1 e 4, perché, in qualità di tesserato per la Società (omesso) , affiliata alla Federazione Pugilistica Italiana, al fine di alterare le sue prestazioni agonistiche, essendo stato trovato positivo al "Furosemide", assumeva la suddetta sostanza biologicamente e farmacologicamente attiva in assenza di condizioni patologiche o biologiche dell'organismo che ne giustificassero l'assunzione (acc.to in (omesso)).

All'udienza preliminare il difensore dell'imputato contumace, ancorché non in forza di procura speciale, prestava consenso alla definizione anticipata del procedimento in sede di udienza preliminare.

Il g.u.p. presso tribunale per i minorenni di Firenze con sentenza del 6 giugno 2011 dichiarava non doversi procedere a carico dell'imputato, in concorso con le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione della minore età, per concessione di perdono giudiziale.

Il g.u.p. osservava che la prova del fatto emergeva con chiarezza dagli atti trasmessi dal CONI dai quali si evinceva che il minore veniva trovato positivo alle analisi antidoping; il fatto era stato riconosciuto di rilievo disciplinare in relazione alla disciplina sportiva di pugilato per la quale all'epoca l'imputato era regolarmente tesserato, non essendo stato l'atleta in grado di spiegare e sostenere le ragioni di tali positività. Riteneva tuttavia il tribunale che sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'istituto del perdono giudiziale poiché oltre, al dato della formale incensuratezza, l'imputato era rimasto estraneo alla successiva commissione di illeciti non avendo a suo carico alcuna altra pendenza nonostante il tempo trascorso. Tali considerazioni, unitamente all'assenza di precedenti penali, hanno portato il g.u.p. a ritenere che il fatto era stato episodico e occasionale e che quindi, trattandosi di reato per il quale poteva essere irrogata una pena inferiore ai due anni, essendo senz'altro concedibili le circostanze attenuanti generiche oltre alla diminuzione della minore età, poteva essere applicato l'istituto del perdono giudiziale, con conseguente estinzione del reato.

2. Avverso questa pronuncia il Procuratore di della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'unico motivo di ricorso il Procuratore Generale ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32 avendo il primo giudice dichiarato non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale senza che l'imputato, contumace, avesse prestato il proprio consenso alla definizione anticipata del procedimento ne', per quanto risultava dal verbale dell'udienza, lo avesse prestato un difensore munito

di procura speciale.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32 prevede che nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 c.p.p. o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.

Questa disposizione, nel suo comma 1 (come modificato dalla L. n. 63 del 2001, art. 22, comma 1), è stata dichiarata costituzionalmente illegittima "nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità" (Corte cost. n. 195 del 2002).

Rimane invece la necessità del consenso dell'imputato nel caso di definizione del processo con sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale (ovvero per irrilevanza del fatto). Cfr. Cass., sez. 6, 19 febbraio 2009 - 31 marzo 2009, n. 14173, che ha affermato che il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto solo quando il minore, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, abbia espresso il proprio consenso alla definizione del giudizio in sede di udienza preliminare. Conf. Cass., sez. 5, 7 dicembre 2007 - 28 gennaio 2008, n. 4134, che ha ribadito che al fine della definizione in sede di udienza preliminare del procedimento a carico del minore con la concessione del perdono giudiziale, ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32, come modificato dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 22, il g.u.p. deve raccogliere il consenso dell'imputato, prestato personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Può quindi dirsi acquisito il principio secondo cui il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni può definire il procedimento pronunciando sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale solo quando il minore abbia espresso il proprio consenso alla definizione del giudizio all'udienza preliminare personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Infatti - ha sottolineato Cass., sez. 6, 26 febbraio 2003 - 21 maggio 2003, n. 22538 tale tipo di pronuncia presuppone un accertamento della responsabilità penale, normalmente devoluto alla fase dibattimentale, e pertanto è solo l'imputato che può decidere di rinunciare al dibattimento ed alle facoltà difensive ivi esercitabili.

La conseguenza - come ha precisato Cass., sez. 2, 20 maggio 2004 - 10 giugno 2004, n. 26325 - è che è impugnabile mediante ricorso per cassazione la pronuncia con la quale il g.u.p., in sede di udienza preliminare definisce, con la concessione del perdono giudiziale (ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32, come modificato dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 22), il procedimento a carico del minore non presente in udienza, che non abbia prestato il proprio consenso, o che non sia rappresentato da difensore munito di procura speciale. L'assenza del consenso dell'interessato, infatti, è ammissibile esclusivamente nel caso di decisione interamente liberatoria, che non implichi, né presupponga alcun accertamento di responsabilità; in caso contrario la scelta di accedere al rito semplificato minorile è personalissima e conseguentemente è riservata in modo esclusivo all'interessato.

4. Il principio appena enunciato va però coniugato con l'ulteriore principio secondo cui per proporre impugnazione occorre avere interesse.

Ha affermato Cass., sez. 3, 17 ottobre 1984 - 13 dicembre 1984, n. 1650, che l'interesse a ricorrere va commisurato al pregiudizio che il provvedimento impugnato è idoneo a determinare nella sfera giuridica della parte appellante o ricorrente, non all'esito del giudizio che essa invoca sulla legittimità del provvedimento stesso. Principio quest'enunciato anche dalla giurisprudenza più risalente: cfr. Cass., sez. 2, 20 ottobre 1978 - 8 febbraio 1979, n. 1466, che parimenti ha ritenuto che l'interesse a proporre impugnazione deve configurarsi in modo concreto, nel senso di una qualche utilità pratica, come tale riconosciuta dalla legge, diretta alla riparazione di lesioni giuridiche produttive di effetti pregiudizievoli, mediante la modifica di un determinato provvedimento, non sussistendo, invece, interesse a ricorrere in relazione alla pretesa di teorica esattezza giuridica della decisione.

La prescrizione, contenuta nell'art. 32 citato, del consenso dell'imputato a definire il processo nell'udienza preliminare con una pronuncia di non luogo a procedere, in particolare, per concessione del perdono giudiziale è una norma dettata a protezione del diritto di difesa dell'imputato stesso. Il quale quindi ha, certo, l'interesse ex se ad impugnare la pronuncia del g.u.p. emessa senza il suo consenso lamentando la

lesione del suo diritto di difesa. Invece, nella stessa situazione, l'interesse del pubblico ministero a far valere l'irritualità della pronuncia del g.u.p. per omessa previa acquisizione del consenso dell'imputato ha consistenza e rilevanza giuridica solo se mediato dalla censura di insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del perdono giudiziale. Ma se il pubblico ministero - così come nel caso di specie - non contesta la sussistenza di tali presupposti, non ha egli interesse a far valere la lesione di un diritto di difesa dell'imputato di cui quest'ultimo non si duole.

Sarebbe contraddittorio che il pubblico ministero possa predicare, con l'impugnazione, un'astratta istanza di legalità per rimediare alla lesione di un diritto personalissimo dell'imputato, quale è la prestazione del consenso alla definizione del processo nell'udienza preliminare con la concessione del perdono giudiziale, con l'effetto - negativo per l'imputato che abbia prestato acquiescenza alla pronuncia di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale - di far retrocedere quest'ultimo in una situazione processuale dall'esito che tornerebbe ad essere impregiudicato. Deve quindi ritenersi carente di interesse a ricorrere il pubblico ministero (nella specie, il procuratore generale presso la corte d'appello) che, senza contestare la sussistenza dei presupposti per la concessione del perdono giudiziale all'imputato minorenni, impugni con ricorso per cassazione la pronuncia del giudice per le indagini preliminari di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale ove si limiti a dedurre la lesione del diritto di difesa dell'imputato per non essere stato acquisito il suo consenso alla definizione del processo con tale pronuncia all'udienza preliminare ai sensi del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32. P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2012